

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 aprile 1998, n. 0139/Pres.

Regolamento per la disciplina delle modalità delle procedure per le dismissioni di partecipazioni nell'ambito di Piani di riordino da attuarsi ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 39/1995.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le modalità e le procedure per le dismissioni di partecipazioni nell'ambito di piani di riordino da attuarsi ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.

Art. 2

(Modalità per la dismissione di partecipazioni azionarie)

1. Le operazioni di dismissione di cui all'articolo 1, al di fuori di casi in cui i soggetti cessionari siano indicati dalla Giunta regionale nella delibera di approvazione del piano di riordino, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, mediante:

a) offerta pubblica di vendita con le modalità di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi;

b) trattativa diretta con i potenziali acquirenti;

c) attivazione di entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

2. La scelta delle modalità di alienazione è effettuata con la stessa delibera di approvazione del piano di riordino, adottata su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con gli assessori competenti per settore.

Art. 3

(Nuclei stabili di azionisti di riferimento)

1. L'alienazione di azioni finalizzate alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di

riferimento è effettuata invitando potenziali acquirenti, in possesso di requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, a garantire, mediante accordo tra partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali.

2. Il contratto di cessione di cui al comma 1 può prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

3. Qualora tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente la Regione, questa può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cessione, il diritto di prelazione nel caso di cessione di azioni detenute da partecipanti al nucleo stesso.

4. L'individuazione dei soggetti e dei relativi requisiti, nonché delle condizioni finanziarie economiche e gestionali di cui al comma 1 è effettuata con la delibera di approvazione del piano di riordino di cui all'articolo 2, comma 1. Con la stessa delibera è altresì disposta l'applicazione delle clausole di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4 (*Poteri speciali*)

1. Con la delibera di approvazione del piano di riordino di cui all'articolo 2, comma 1, sono individuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, tra le società controllate rientranti nel piano di riordino stesso ed operanti nei settori dei trasporti e degli altri servizi pubblici, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la clausola che attribuisca alla Regione stessa la titolarità di uno o più poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto legge.

2. Il contenuto delle clausole che attribuiscono i poteri speciali di cui al comma 1 è individuato con la delibera di approvazione del piano di riordino di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie nelle società di cui al comma 1 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto legge 31 maggio 1994, n.

332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.

Art. 5
(Prezzo di vendita)

1. Il prezzo unitario di vendita delle azioni non può essere inferiore a quello effettivo valutato in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con le rettifiche successivamente intervenute.